

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2023, n. 843

Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Prime disposizioni per fronteggiare la crisi strutturale del settore vitivinicolo regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria esperita dal Dirigente dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue:

Il quadro normativo unionale in tema del sostegno all'OCM Vino viene dettato dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dal Regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, dal Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera a);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

VISTA la Legge 238/2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", art. 39 – Gestione delle produzioni;

PRESO ATTO delle criticità strutturali del comparto enologico per come emergono dai risultati dell'analisi delle diverse banche dati sui dati relativi agli orientamenti del mercato dei prodotti vitivinicoli pugliesi, in particolare dei volumi prodotti e del contributo alle giacenze dei vini a DOC, ad IG e dei vini da tavola pugliesi;

PRESO ATTO che la filiera vitivinicola regionale ha espresso grande preoccupazione per gli effetti che potrebbero derivare dalla crisi strutturale del comparto enologico sia a livello nazionale che regionale;

PRESO ATTO dei dati relativi alle giacenze diffusi dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF, nel report Cantina Italia n.1/2023, redatto sulla base dei dati contenuti nei registri telematici del vino al 31 dicembre 2022, i quali evidenziano che tra i vini pugliesi, l'IGP Puglia e l'IGP Salento risultano quelli per i quali, a livello nazionale, si evidenziano delle giacenze non trascurabili;

CONSIDERATO che il disallineamento tra la crescita della produzione e la crescita delle vendite ha già determinato conseguenze negative sul posizionamento del mercato dei prodotti più classici di trasformazione delle uve Primitivo, Negroamaro, Malvasia n., Susumaniello e Nero di Troia e sui prezzi di scambio dei prodotti finali a danno dei soggetti a monte della filiera;

DATO ATTO che i disciplinari dei Vini ad indicazione geografica (IGP) prevedono per le diverse tipologie di vino rese differenti comprese tra 17 t /ha ad 26 t/ha e che la riduzione delle stesse, al fine di renderle il più possibile uniformi, dovrà tener conto delle condizioni pedoclimatiche pugliesi, delle esigenze commerciali quantitative e qualitative e del posizionamento intermedio dei vini IGP pugliesi rispetto alle caratteristiche qualitative nonché delle rese medie dei vini pugliesi a denominazione di origine (DOP);

CONSIDERATO che le condizioni di difficoltà sui mercati dei prodotti vitivinicoli regionali trovano origine da condizioni strutturali che richiedono, tra l'altro, soluzioni complesse, agendo attraverso una serie di interventi

e iniziative con approcci di sistema, in particolare sulle produzioni viticolo-enologiche di qualità a indicazione geografica, maggiormente interessate dalle difficoltà di mercato;

CONSIDERATO che la Regione Puglia si avvale del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale istituito con DGR n.1938 del 28/12/2005, rinnovato con D.G.R. n. 902 del 16/06/2021 ed ampliato con DGR n. 1755 del 5/11/2021, quale organo tecnico consultivo con il compito di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia di sviluppo del settore, nonché di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale delle produzioni vitivinicole pugliesi;

PRESO ATTO che per individuare gli interventi necessari è stato convocato il Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale in data 22 maggio 2023 per definire le linee strategiche per il comparto vitivinicolo regionale nonché per individuare soluzioni efficaci e immediate per il comparto;

PRESO ATTO del verbale del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale del 22.05.2023, condiviso dallo stesso dal quale emerge la necessità di una strategia di lungo periodo per allineare l'offerta alla domanda che non deve riguardare solo la modifica dei disciplinari dei Vini ad indicazione geografica e la riduzione rese, ma anche prevedere la valorizzazione dei vitigni che possano differenziare l'offerta della produzione enologica, anche attraverso le misure di ristrutturazione previste dall'OCM vino;

PRESO ATTO della volontà del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale e specificatamente l'impegno delle Organizzazioni professionali agricole, unitamente a Confcooperative, ad attivarsi per far pervenire la richiesta di modifica dei disciplinari da parte dei soggetti legittimati, come previsto dalla norma, impegnandosi contestualmente a favorire la raccolta delle adesioni necessarie per riduzione delle rese a partire dalle produzioni vitivinicole eccedentarie dei Vini ad indicazione geografica;

PRESO ATTO inoltre, che il Comitato ha proposto di considerare la possibilità, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge 238/2016, di modificare le rese su richiesta dei Consorzi, sentite le filiere e le organizzazioni professionali agricole, di definire azioni per ridurre gli squilibri congiunturali attraverso sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti per permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, nonché di rafforzare gli interventi di comunicazione e pubblicitarie per prodotto il vino e di incentivare la ricerca, con il coinvolgimento anche delle cantine e del sistema della ricerca;

PRESO ATTO della comunicazione del 10 giugno 2023 del rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche -Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Sezione di Bari- in merito alla proposta di riduzione temporanea delle rese produttive per alcune produzioni IG eccedentarie nell'ambito del Comitato Vitivinicolo e nel relativo tavolo tecnico;

VALUTATO, da informazioni assunte dalla filiera, che le maggiori giacenze riguardano in particolare i Vini ad indicazione geografica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia" e "Murgia" per i vitigni Primitivo, Negramaro, Malvasia N., Susumaniello e Nero di Troia;

VALUTATO necessario intervenire anche sulle tipologie di vini "rossi" senza indicazione varietale, al fine di evitare una eccessiva produzione del prodotto;

Tutto ciò premesso e considerato che risulta necessario, alla luce delle ricorrenti crisi di mercato e tenuto conto della situazione sulle giacenze dei vini nel territorio regionale e delle proposte del Comitato consultivo vitivinicolo regionale, promuovere una strategia complessiva tesa a indirizzare la filiera vitivinicola regionale ad assumere una struttura maggiormente resiliente rispetto ai costanti squilibri congiunturali del mercato.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il

presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
2. di istituire un Osservatorio sul vino, con le funzioni di conoscenza e monitoraggio costante e permanente del settore vitivinicolo regionale e delle dinamiche che lo caratterizzano, attraverso la consultazione e il coinvolgimento di diverse competenze e professionalità afferenti a Istituzioni, Enti, soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nel settore, tale da configurarsi come collettore di esperienze, studi e analisi della realtà regionale in rapporto ai mercati attuali e potenziali, per finalità connesse alle esigenze di governo, di innovazione e ricerca, e di indirizzo degli investimenti;
3. di individuare, nelle more del perfezionamento dell'iter previsto da legge e a partire dalla prima campagna utile, la riduzione delle rese di uva per ettaro per i seguenti vitigni o relativi sinonimi di cui ai rispettivi disciplinari di produzione geografica tipica sotto elencati Vini ad indicazione geografica:
 - a. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Primitivo", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 12t/ha;
 - b. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Negroamaro", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 15t/ha;
 - c. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Malvasia nera", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 15t/ha;
 - d. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Susamaniello", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 13t/ha;

- e. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Nero di Troia", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 16t/ha;
 - f. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" senza indicazione varietale, la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 19t/ha;
4. di dare impulso alle proposte di modifica dei disciplinari delle Indicazioni geografiche protette regionali nel senso indicato al punto 3, al fine di accrescere sia la qualità che la sostenibilità di produzioni, ai sensi del DM. 6 dicembre 2021 concernente la modifica delle domande di protezione delle DOP, delle IGP e menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli;
 5. di promuovere, attraverso gli strumenti a disposizione della Regione, ogni iniziativa tesa ad aumentare e valorizzare la qualità di prodotto regionale destinato alle produzioni di vini a denominazioni di origine e a indicazione geografica, in particolare rafforzando il sistema della promozione, anche attraverso le iniziative di incoming che integrino con maggiore sinergia l'immagine dei prodotti enologici di qualità e quella del territorio pugliese;
 6. di promuovere l'utilizzo delle facoltà concesse dalla PSP PAC 2023-2027 per orientare in maniera rigorosa l'azione del governo regionale verso le produzioni vitivinicole di qualità, con particolare riferimento alla valorizzazione delle specificità di questa regione quali le varietà a rischio di abbandono o erosione genetica, le tipologie e le forme di allevamento;
 7. di definire azioni per ridurre gli squilibri congiunturali attraverso sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti per permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili ai sensi dell'art. 39 "Gestione delle produzioni" della legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
 8. di attivare iniziative e procedure per favorire il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti a fini di sperimentazione ed anche per orientare e dare priorità alla valorizzazione degli esiti delle attività di ricerca e sperimentazione che siano coerenti con le strategie regionali per il settore vitivinicolo;
 9. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari
(Luigi Trotta)

Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
(Donato PENTASSUGLIA)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
2. di istituire un Osservatorio sul vino, con le funzioni di conoscenza e monitoraggio costante e permanente del settore vitivinicolo regionale e delle dinamiche che lo caratterizzano, attraverso la consultazione e il coinvolgimento di diverse competenze e professionalità afferenti a Istituzioni, Enti, soggetti pubblici e privati operanti a vario titolo nel settore, tale da configurarsi come collettore di esperienze, studi e analisi della realtà regionale in rapporto ai mercati attuali e potenziali, per finalità connesse alle esigenze di governo, di innovazione e ricerca, e di indirizzo degli investimenti;
3. di individuare, nelle more del perfezionamento dell'iter previsto da legge e a partire dalla prima campagna utile, la riduzione delle rese di uva per ettaro per i seguenti vitigni o relativi sinonimi di cui ai rispettivi disciplinari di produzione geografica tipica sotto elencati Vini ad indicazione geografica:
 - a. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Primitivo", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 12t/ha;
 - b. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Negroamaro", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 15t/ha;
 - c. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Malvasia nera", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 15t/ha;
 - d. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Susamaniello", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 13t/ha;
 - e. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" con la specificazione del vitigno "Nero di Troia", la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore a 16t/ha;
 - f. per i Vini ad indicazione geografica tipica "Puglia", "Salento", "Tarantino", "Valle D'Itria", "Daunia", "Murgia" per la tipologia "rossi" senza indicazione varietale, la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 19t/ha;
4. di dare impulso alle proposte di modifica dei disciplinari delle Indicazioni geografiche protette regionali nel senso indicato al punto 3, al fine di accrescere sia la qualità che la sostenibilità di

produzioni, ai sensi del DM. 6 dicembre 2021 concernete la modifica delle domande di protezione delle DOP, delle IGP e menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli;

5. di promuovere, attraverso gli strumenti a disposizione della Regione, ogni iniziativa tesa ad aumentare e valorizzare la qualità di prodotto regionale destinato alle produzioni di vini a denominazioni di origine e a indicazione geografica, in particolare rafforzando il sistema della promozione, anche attraverso le iniziative di incoming che integrino con maggiore sinergia l'immagine dei prodotti enologici di qualità e quella del territorio pugliese;
6. di promuovere l'utilizzo delle facoltà concesse dalla PSP PAC 2023-2027 per orientare in maniera rigorosa l'azione del governo regionale verso le produzioni vitivinicole di qualità, con particolare riferimento alla valorizzazione delle specificità di questa regione quali le varietà a rischio di abbandono o erosione genetica, le tipologie e le forme di allevamento;
7. di definire azioni per ridurre gli squilibri congiunturali attraverso sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti per permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili ai sensi dell'art. 39 "Gestione delle produzioni" della legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
8. di attivare iniziative e procedure per favorire il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti a fini di sperimentazione ed anche per orientare e dare priorità alla valorizzazione degli esiti delle attività di ricerca e sperimentazione che siano coerenti con le strategie regionali per il settore vitivinicolo;
9. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE